

ANTICIPAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI: **03048**
Capitale sociale: **€ 25.010.800 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nominativo: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e-mail _____

Qualifica: _____ di NSA S.r.l. società di mediazione creditizia iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi n. M360 dell'elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori di cui all'art. 128-undecies TUB; Sede legale: Via P. Mascagni, 15 - 20122 Milano; Sede Amministrativa e Operativa: Via Oriana Fallaci, 38 – 25030 Castel Mella (BS); Tel. 030.40265; Fax. 030.43114; indirizzo telematico info@grupponsa.it

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE BANCARIA IN CONTO CORRENTE

Anticipi su effetti cambiari, Ri.Ba.,Sepa SDD

La Banca mette a disposizione del Cliente una linea di credito che può essere utilizzata a seguito presentazione al salvo buon fine o allo sconto di effetti cambiari o al salvo buon fine di disposizioni di incasso (Ri.Ba.,Sepa SDD).

L'operazione si concretizza in una cessione di credito, in base alla quale la Banca diviene titolare del diritto di credito, con la conseguenza che il debitore risulta obbligato verso la Banca.

Il Cliente cede "pro-solvendo" gli effetti/Ri.Ba.,Sepa SDD con scadenza futura e la Banca a sua volta, curandone l'incasso, ne anticipa, nel limite del fido, la disponibilità.

In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte dei debitori, la Banca ha il diritto di rivalersi nei confronti del Cliente mediante lo storno delle somme anticipate.

Anticipi su fatture/documenti

La Banca anticipa al Cliente l'importo delle fatture/documenti, risultanti da forniture, emesse dallo stesso. Le fatture non devono essere scadute e devono avere una scadenza di norma non superiore ai 200 giorni dalla data di presentazione.

L'anticipazione avviene per un importo non superiore all'80% dell'importo totale delle fatture/documenti (iva compresa).

L'anticipo può avvenire mediante:

a) la cessione "pro solvendo" di fatture a scopo di garanzia.

Il Cliente ("Cedente") cede pro solvendo alla Banca ("Cessionario") il suo credito, vantato nei confronti

di un terzo (“Debitore ceduto”) derivante dai titoli a lui intestati, con funzione di garanzia.

In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte dei debitori ceduti, la Banca ha il diritto di rivalersi nei confronti del Cliente mediante lo storno delle somme anticipate.

- b) Mandato irrevocabile all’incasso di fatture e documenti: il Cliente (“Mandante”) conferisce alla Banca (“Mandatario”) un mandato irrevocabile ad incassare il proprio credito vantato verso un terzo. In tale caso non viene trasferita in capo al Mandatario la titolarità del credito, ma solo la legittimazione a riscuoterlo.

La Banca anticipa al Cliente l’importo di crediti non ancora scaduti rappresentati da documenti che lo stesso vanta nei confronti del terzo.

L’operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla consegna dei suddetti documenti.

Imprese con attribuzione di rating di legalità:

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni possono richiedere l’attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall’art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014 e s.m.i..

Tale rating ha un range di un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette” attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta del Cliente.

Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il Cliente, nel caso di mancato pagamento del debitore, può trovarsi nella situazione di dover restituire alla Banca le somme anticipate a fronte della presentazione di effetti cambiari, Ri.Ba., Sepa SDD e fatture non andate a buon fine.
- I tassi che regolano la liquidazione degli anticipi possono variare in funzione dell’andamento del mercato.
- La revoca del fido nel caso di utilizzo non corretto dello stesso o a seguito di atti che pregiudichino la situazione finanziaria, patrimoniale, legale od economica del cliente.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio per l'anticipazione bancaria in conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	Imposta di bollo annuale per soggetti assimilati alle persone fisiche: € 34,20* Imposta di bollo annuale soggetti diversi da persone fisiche: € 100,00 *L'imposta non è dovuta quando il soggetto è persona fisica e quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a € 5.000,00.
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge") € 0,00 • comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 TUB (Proposta di modifica unilaterale del contratto) € 0,00 • per comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento rese disponibili allo sportello o attraverso il servizio telematico € 0,00 • spese di informazioni su operazioni di pagamento inviate tramite il servizio postale: spese per richiesta informazioni ulteriori e più frequenti rispetto a quelle convenute € 1,10 per invio con recupero trimestrale • altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico € 0,21 per invio con recupero trimestrale • altre comunicazioni inviate tramite servizio postale € 1,10 per invio con recupero trimestrale 	
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (applicato annualmente)** <ul style="list-style-type: none"> • Tasso sbf/smobilitizzo: - per fidi fino ad € 50.000,00: 10,30% - per fidi da € 50.000,01 ad € 200.000,00: 8,00% - per fidi oltre € 200.000,00: 5,50% 	

Sconfinamenti	<p>**Nel caso di mediazione di NSA, i tassi saranno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso sbf/smobilitzzo: <ul style="list-style-type: none"> - per fidi fino ad € 50.000,00: - per fidi da € 50.000,01 ad € 200.000,00: - per fidi oltre € 200.000,00: 	<p>Da concordare con un max 8,95%</p> <p>Da concordare con un max 6,50%</p> <p>Da concordare con un max 4,00%</p>
	<p>Commissione omnicomprensiva: Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (addebitato trimestralmente)</p>	<p>2,00*% annui sull'importo complessivo dell'accordo con un massimo di</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 400,00 annui per i condomini e gli enti senza scopo di lucro • € 16.000,00 annui per gli altri clienti diversi dai consumatori, i condomini e gli enti senza scopo di lucro <p>* La condizione "Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi" per imprese con rating di legalità viene ridotta come segue:</p> <p>per imprese con rating tre "stellette": 1,70% annui sull'importo complessivo dell'accordo; per imprese con rating due "stellette": 1,80% annui sull'importo complessivo dell'accordo; per imprese con rating una "stelletta": 1,90% annui sull'importo complessivo dell'accordo.</p>
	<p>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (applicato annualmente)**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto di mora* <ul style="list-style-type: none"> - per fidi fino ad € 50.000,00: 10,30% - per fidi da € 50.000,01 ad € 200.000,00: 8,00% - per fidi oltre € 200.000,00: 5,50% <p>**Nel caso di mediazione di NSA, i tassi saranno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto di mora* <ul style="list-style-type: none"> - per fidi fino ad € 50.000,00: - per fidi da € 50.000,01 ad € 200.000,00: - per fidi oltre € 200.000,00: <p>*Applicato per utilizzi eccedenti l'importo del fido concesso o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati.</p>	<p>Da concordare con un max 8,95%</p> <p>Da concordare con un max 6,50%</p> <p>Da concordare con un max 4,00%</p>
	<p>Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido</p>	<p>€ 0,00</p>

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO PER UN'ANTICIPAZIONE BANCARIA IN CONTO CORRENTE

IPOTESI	TAEG
<p>Esempio 1 - Contratto con durata indeterminata e commissione omnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi per un accordato di € 1.500,00. Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi.</p>	15,524%
<p>Esempio 2 - Contratto a tempo determinato e commissione omnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi per un accordato di € 1.500,00. Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi.</p>	15,550%
<p>Esempio 3 - Contratto a tempo determinato (con durata 12 mesi), commissione omnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi per un accordato di € 100.000,00 ed oneri di mediazione che il Cliente deve corrispondere a NSA (vedi glossario alla voce TAEG). Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito.</p>	10,337%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività, vedi il glossario sotto la voce "TAEG" per il dettaglio del calcolo.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone

- Spese di registrazione*(applicate trimestralmente):
 - allo sportello € 4,49
 - on line € 4,49

*I costi sopra riportati si aggiungono al costo sostenuto per l'esecuzione dell'operazione.

Altro

Servizio Incasso Fatture/Documenti <ul style="list-style-type: none"> • Commissione applicata in sede di incasso <ul style="list-style-type: none"> ▫ per ogni fattura/ documento € 10,00 • Commissione applicata in sede di proroga <ul style="list-style-type: none"> ▫ per ogni fattura/ documento € 10,00 	
Spese per recupero bolli su estratto conto <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti diversi dalle persone fisiche € 100,00 su base annua 	
Altre spese su conti correnti <ul style="list-style-type: none"> • Spesa per richiesta liste allo sportello € 0,00 • Pacchetto cliente <ul style="list-style-type: none"> ▫ reportistica di dettaglio su servizi di pagamento/Portafoglio <ul style="list-style-type: none"> - microimpresa e persone fisiche o enti che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale € 0,00 - clientela non al dettaglio € 3,00 per documento • Spese per ricerche: <ul style="list-style-type: none"> ▫ spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica € 5,00 per documento ▫ spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea € 18,00 per documento ▫ spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane) Recuperate così come sostenute dalla Banca 	
Spese/Commissioni varie <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazioni a Società di Revisione e Certificazione € 150,00 • Certificazione di passività bancarie € 6,20 • Rilascio documentazione relativa a competenze maturate, oneri sostenuti, ritenute fiscali, attestazioni di fidi e referenze bancarie € 25,00 • Richiesta Centrale Rischi € 20,00 	
Effetti cambiari (cartaceo) <ul style="list-style-type: none"> • Commissioni di incasso <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sbf € 5,28 per effetto • Insoluti € 7,50 per effetto 	

Ri.Ba. <ul style="list-style-type: none"> • Commissioni Ri.Ba. <ul style="list-style-type: none"> ▫ Incasso € 6,50 per disposizione ▫ Riduzione per presentazione Ri.Ba. via telematica o supporto magnetico € 1,50 per disposizione ▫ Insoluti € 5,50 per disposizione 	
Sepa Direct Debit Core/Sepa Direct Debit B2B (cartaceo, supporto magnetico e telematico) <ul style="list-style-type: none"> • Commissioni incasso domiciliato su sportelli BP: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sepa Direct Debit Core € 4,00 per disposizione ▫ Sepa Direct Debit B2B € 7,00 per disposizione • Commissioni incasso domiciliato su altre banche: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sepa Direct Debit Core € 5,00 per disposizione ▫ Sepa Direct Debit B2B € 8,00 per disposizione • Commissione (aggiuntiva a quelle di incasso) su ogni singola disposizione non ricorrente (C.d. "One Off") € 1,00 	

VALUTE

Richiesta Centrale Rischi <ul style="list-style-type: none"> • valuta di addebito commissione per richiesta Centrale Rischi 	Data contabile
Effetti cambiari <ul style="list-style-type: none"> • Giorni banca (lavorativi) <ul style="list-style-type: none"> ▫ Su piazza (presso BP) Scad. gg. 8 – vista gg. 10 ▫ Fuori piazza (presso altre banche) Scad. gg. 15 – vista gg. 18 	
Ri.Ba. <ul style="list-style-type: none"> • Ri.Ba. <ul style="list-style-type: none"> ▫ Su piazza (presso BP) Data scadenza convenzionale¹ ▫ Fuori piazza (altre banche) Data scadenza convenzionale + 1 gg. lavorativo 	
Valuta addebito insoluto* <ul style="list-style-type: none"> • Su piazza (presso BP) Data scadenza convenzionale¹ • Fuori piazza (presso altre banche) Data scadenza convenzionale + 1 gg. lavorativo <p>*Il termine di inoltro delle RI.Ba insolute è al massimo il giorno lavorativo successivo alla scadenza convenzionale.</p>	
Sepa Direct Debit Core/Sepa Direct Debit B2B <ul style="list-style-type: none"> • Giorni banca (lavorativi) <ul style="list-style-type: none"> ▫ domiciliati su sportelli BP Data scadenza convenzionale¹ ▫ domiciliato su altre banche Data scadenza convenzionale¹ • Valuta addebito insoluto* Data scadenza convenzionale¹ <p>*I termini di inoltro delle disposizioni insolute sono: - entro il 5° gg. lav. dalla data di scadenza per SDD Core - entro il 2° gg. lav. dalla data di scadenza per SDD B2B Fatte salve le facoltà di rimborso del cliente debitore:</p>	

- Operazioni autorizzate (in presenza di un mandato validamente sottoscritto)
 - SEPA SDD – Core
 - fino a 8 settimane dopo la data di scadenza
 - SEPA SDD – B2B
 - Il SDD B2B non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate
 - SEPA SDD a importo fisso/SDD Finanziario
 - Il SDD a importo fisso/SDD Finanziario non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate
- Operazioni non autorizzate (mandato non valido o inesistente)
 - SDD Core/B2B
 - fino a 13 mesi dalla data di scadenza

¹Data scadenza della disposizione di incasso, se la data scadenza cade in un giorno festivo si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

CUT -OFF

Limite temporale fissato da Banca del Piemonte oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti dalla Banca o revocati dal cliente si considerano ricevuti/revocati la prima giornata lavorativa successiva.

Incassi commerciali

<u>Tipologia</u>	<u>Canale</u>	<u>Cut-Off – ordinario*</u>	<u>Cut-Off – semifestivo**</u>
Presentazione Ri.Ba.	Allo sportello	h. 13.00 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10° giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte	h. 11.30 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10° giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte.
	Servizio CBI	h. 13.00 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10° giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte	h. 11.30 del 25° giorno antecedente la scadenza se verso altre banche, del 10° giorno antecedente la scadenza se verso Banca del Piemonte.
Presentazione SEPA DIRECT DEBIT	Servizio CBI	h. 13.00 del 9° giorno antecedente la scadenza	h. 11.30 del 9° giorno antecedente la scadenza
Anticipo fatture/documenti	Servizio CBI	h. 16.00	h. 16.00

*Cut-Off previsti nelle giornate lavorative in cui la Banca rispetta l'orario normale di sportello.

**Cut-Off previsti nelle giornate lavorative semifestive nelle quali la Banca osserva un orario ridotto (24 dicembre, 31 dicembre, 14 agosto di ogni anno o in caso di festa patronale prevista dal Comune dove è insediata la Filiale di riferimento).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal fido/anticipo accordato, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.

Qualora il cliente rivesta la qualità di "consumatore", la banca ha la facoltà di recedere dal fido/anticipo accordato a tempo indeterminato, di ridurlo o di sospenderlo con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di fido accordato a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato il fido/anticipo al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido/anticipo neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido/anticipo accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente, ove non diversamente pattuito.

Nell'ipotesi in cui la banca receda dal fido/anticipo ai sensi di quanto sopra indicato ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli o documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Compensazione

La Banca può avvalersi della compensazione di legge e anche, ove ne sussistano i requisiti, può avvalersi della compensazione per crediti non liquidi ed esigibili.

Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata dalla Banca al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Commissione di Istruttoria Veloce

La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) remunera la banca per l'attività istruttoria condotta a fronte di uno sconfinamento del cliente autorizzato dalla banca.

Per sconfinamento si intendono le:

- somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");
- somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Lo sconfinamento è riferito al saldo disponibile di fine giornata.

La commissione si applica a tutti gli sconfinamenti ad eccezione dei seguenti:

- ai clienti consumatori detta commissione non si applica al verificarsi di uno sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata di importo pari o inferiore ad € 500,00 nel caso in cui lo stesso si protragga per un periodo non superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro

	<p>trimestri di cui si compone l'anno solare. Tale franchigia può riguardare anche una pluralità di sconfinamenti registrati nell'arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo fissati ex lege;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sconfinamento che ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca (es.: pagamento alla banca del canone di locazione cassette di sicurezza); • sconfinamento riferito esclusivamente al saldo per valuta; • sconfinamento del saldo disponibile o incremento dell'ammontare dello sconfinamento esistente di fine giornata di importo pari o inferiore ad € 100,00 (ulteriori franchigie oltre a quella prevista per legge). 										
Comunicazioni previste ai sensi di legge	<p>Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; riepilogo annuale delle spese; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscale; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.</p>										
Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico	<p>Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa RIBA; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi.</p>										
Comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento	<p>Singole contabili o contabile riepilogativa relative ai servizi di pagamento (es. Bonifico, addebito diretto ...)</p>										
Conto non movimentato	<p>Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,23, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.</p>										
Commissione omnicomprendiva	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre ovvero il 2% su base annua, della somma messa a disposizione del cliente.</p> <p>Tale commissione, denominata corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi, calcolata in percentuale sull'importo complessivo del fido accordato, per i giorni di permanenza dello stesso e a prescindere dall'effettivo utilizzo, viene addebitata trimestralmente, sul conto corrente del cliente.</p> <p>Esempi di calcolo:</p> <p>1) cliente non consumatore (ente senza scopo di lucro o condominio) con fido per un importo pari a € 2.000,00 dal 01/04/2020 al 30/06/2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo fido</th> <th>Aliquota trimestrale corrispettivo</th> <th>Aliquota annua corrispettivo</th> <th>Durata fido</th> <th>Importo corrispettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 2.000,00</td> <td>0,50%</td> <td>2,00%</td> <td>91 gg.</td> <td>€ 10,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$(2.000,00 \times 0,50 \times 91\text{gg}) / (91 \times 100) = € 10,00$ (Importo maturato). Importo addebitato pari ad € 10,00.</p> <p>2) cliente non consumatore (ente senza scopo di lucro o condominio) con fido</p>	Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo	€ 2.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 10,00
Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo							
€ 2.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 10,00							

	<p>per un importo pari a € 100.000,00 dal 01/04/2020 al 30/06/2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo fido</th> <th>Aliquota trimestrale corrispettivo</th> <th>Aliquota annua corrispettivo</th> <th>Durata fido</th> <th>Importo corrispettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 100.000,00</td> <td>0,50%</td> <td>2,00%</td> <td>91 gg.</td> <td>€ 100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$(100.000 \times 0,50 \times 91\text{gg}) / (91 \times 100) = € 500,00$ (Importo maturato). Importo addebitato pari ad € 100,00 (importo massimo stabilito contrattualmente per trimestre ovvero € 400,00 su base annua) in quanto l'importo maturato supera l'importo massimo annuo definito contrattualmente per l'applicazione del corrispettivo agli enti senza scopo di lucro e condomini.</p> <p>3) impresa con fido per un importo pari a € 100.000,00 dal 01/04/2020 al 30/06/2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo fido</th> <th>Aliquota trimestrale corrispettivo</th> <th>Aliquota annua corrispettivo</th> <th>Durata fido</th> <th>Importo corrispettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 100.000,00</td> <td>0,50%</td> <td>2,00%</td> <td>91 gg.</td> <td>€ 500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$(100.000,00 \times 0,50 \times 91\text{gg}) / (91 \times 100) = € 500,00$ (Importo maturato). Importo addebitato pari ad € 500,00.</p> <p>4) impresa con fido per un importo pari a € 2.000.000,00 dal 01/04/2020 al 30/06/2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo fido</th> <th>Aliquota trimestrale corrispettivo</th> <th>Aliquota annua corrispettivo</th> <th>Durata fido</th> <th>Importo corrispettivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 2.000.000,00</td> <td>0,50%</td> <td>2,00%</td> <td>91 gg.</td> <td>€ 4.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>$(2.000.000,00 \times 0,50 \times 91\text{gg}) / (91 \times 100) = € 10.000,00$ (Importo maturato). Importo addebitato pari ad € 4.000,00 (importo massimo stabilito contrattualmente nel trimestre ovvero € 16.000,00 su base annua) in quanto l'importo maturato supera l'importo massimo annuo definito contrattualmente per l'applicazione del corrispettivo ai clienti non consumatori.</p>	Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo	€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 100,00	Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo	€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 500,00	Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo	€ 2.000.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 4.000,00
Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo																											
€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 100,00																											
Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo																											
€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 500,00																											
Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo																											
€ 2.000.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 4.000,00																											
Data scadenza convenzionale	Data scadenza della disposizione di incasso, se la data scadenza cade in un giorno festivo si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.																														
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.																														
Effetti sbf	Effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato																														
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.																														
Insoluto	Documento (effetto, Ri.Ba., Sepa SDD) per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato.																														
Mediatore creditizio	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.																														
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che il correntista può effettivamente utilizzare.																														

TAEG

Indicatore che permette di valutare il costo del finanziamento.
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di calcolo del TAEG per i fidi in conto corrente:

Esempio 1) Contratto con durata indeterminata e commissione onnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi. Il TAEG è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi).

Accordato	€ 1.500,00
Tasso debitore annuo nominale (per fidi di importo fino ad € 50.000,00)	10,30%
Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi	2%
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Costi relativi ai pagamenti e prelievi	€ 8,98
Altre spese (su base annua)	€ 0,00
Interessi	€ 38,63
Oneri	€ 16,48
TAEG	15,524%

Esempio 2) Contratto a tempo determinato e commissione onnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi. (Il TAEG è calcolato in base all'assunto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi).

Accordato	€ 1.500,00
Tasso debitore annuo nominale (per fidi di importo fino ad € 50.000,00)	10,30%
Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi	2%
Costi relativi ai pagamenti e prelievi	€ 8,98
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Altre spese (su base annua)	€ 0,00
Interessi	€ 38,94
Oneri	€ 16,54
TAEG	15,550%

Esempio 3) Contratto a tempo determinato di 12 mesi, commissione onnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi ed oneri di mediazione che il Cliente deve corrispondere a NSA (il TAEG è calcolato in base all'assunto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito).

Accordato	€ 100.000,00
Tasso debitore nominale annuo	6,50%
Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi	2%
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Costi relativi ai pagamenti e prelievi	€ 8,98
Oneri di mediazione che il Cliente deve corrispondere a NSA (all'erogazione del finanziamento e pari all'1,5% dell'importo accordato)	€ 1.500,00
Altre spese (su base annua)	€ 0,00
Interessi	€ 6.491,14
Oneri	€ 3.506,26
TAEG	10,337%

Ri.Ba. (ricevuta bancaria)

Incasso di crediti originati da rapporti commerciali mediante invio tra banche di ricevuta bancaria emessa dal creditore. La ricevuta bancaria, viene

	presentata dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) che si metterà in contatto automaticamente con la banca del debitore (banca domiciliataria) per l'incasso della Ri.ba.
Tasso debitore annuo nominale	È utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente su somme utilizzate in relazione al fido e/o sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Valuta	La data di riferimento usata dalla banca per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.